

INTERESSI PASSIVI

Deducibilità a doppia velocità

di Mario Agostinelli

Soggetti Ires e soggetti Irpef con interessi passivi a deducibilità differenziata.

I soggetti IRES deducono, nell'esercizio di competenza, gli interessi passivi ma fino a concorrenza dei proventi finanziari e del valore pari al 30% del ROL, rinviando la deducibilità dell'eccedenza agli esercizi successivi.

Diversamente i soggetti IRPEF deducono, nell'esercizio di competenza, gli interessi passivi sostenuti in proporzione al conseguimento di proventi imponibili o esclusi dall'imposta.

E' quanto emerge dal quadro normativo contenuto nel TUIR che individua una doppia velocità di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES ed Irpef.

Cap. 1. La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES

1.1 Ambito soggettivo

Le disposizioni di cui all'articolo 96 del TUIR trovano applicazione nei confronti dei soggetti IRES di cui all'articolo 73 comma 1 ed in particolare:

- Società di capitali quali SRL, SPA, SAPA, società cooperative e di mutua assicurazione e le società consortili (Residenti);
- Enti pubblici e privati, diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello stato aventi quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (Residenti);
- Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato.

1.2 Ambito Oggettivo

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 96 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, in ogni periodo di imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L'eventuale parte eccedente risulterà deducibile nella misura del 30% del ROL di competenza di ciascun periodo.

Questi dunque i limiti di deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati che possiamo schematizzare come segue:

<u>Descrizione</u>	<u>Valore del Limite</u>
1° Limite di deducibilità	Importo degli interessi attivi e proventi assimilati;
2° Limite di deducibilità	30% del ROL dell'esercizio di competenza.

La norma prevede una meccanica di rinvio degli interessi passivi non deducibili nel periodo di imposta che, almeno potenzialmente, produce l'effetto di realizzare la non "assoluta" indeducibilità di tali componenti negativi.

Gli interessi passivi non deducibili, perché eccedenti i limiti indicata dalla norma, saranno deducibili, a determinate condizioni, negli esercizi successivi, senza che tale rinvio sia caratterizzato da limiti temporali.

In conclusione emerge che le disposizioni dell'articolo 96 del TUIR non determinano una limitazione strutturale della deducibilità degli oneri finanziari, e per tale motivo tali norme non sono norme antielusive, ma stabiliscono un metodo di deducibilità di tali componenti negativi di reddito.

Si propone di seguito un'analisi dell'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni in commento.

1.3 Interessi ed Oneri Finanziari

Le disposizioni dell'articolo 96 trovano applicazione in ordine a tutti gli interessi passivi e gli oneri assimilati aventi natura finanziaria. Torna utile, ai fini dell'individuazione dell'ambito oggettivo della particolare disciplina in commento, individuare gli interessi passivi e gli oneri esclusi normativamente dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 96 del TUIR.

1.3.1 Interessi capitalizzati

Il primo comma dell'articolo 96 prevede che le disposizioni dello stesso articolo non si applicano agli interessi compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1 lettera b) dell'articolo 110 del TUIR. Tale norma riconosce la rilevanza fiscale della capitalizzazione degli oneri finanziari iscritti in bilancio, per effetto di disposizioni di legge, ad incremento del costo dei beni strumentali materiali ed immateriali. Inoltre dispone che per gli immobili, alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa, il costo comprende gli oneri del finanziamento per la costruzione o la ristrutturazione.

Si segnala che, l'interpretazione consolidata dell'amministrazione finanziaria converge nel riconoscere rilevanza fiscale a tutte le capitalizzazioni degli oneri finanziari, quando espresse in bilancio per effetto dell'applicazione delle disposizioni del codice civile, tradotte per interpretazione dai principi contabili.

Pertanto, anche gli oneri finanziari portati ad incremento del costo delle rimanenze, operazione effettuata nel rispetto delle norme civilistiche, sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 96.

1.3.2 Interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale

Il comma 3 dell'articolo 96 precisa che, tra gli interessi passivi non si devono comprendere quelli aventi natura commerciale mentre, tra gli interessi attivi si devono comprendere quelli aventi tale stessa natura.

Gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale sono gli interessi impliciti inclusi nelle dilazioni di pagamento praticate in ipotesi di regolazione differita, nel medio-lungo periodo, delle transazioni commerciali. La determinazione di tali interessi impliciti di derivazione commerciale dovrà avvenire in ordine ai corretti principi contabili.

In sostanza la norma prevede che, gli interessi passivi e gli oneri finanziari derivanti da operazioni commerciali non sono soggetti ad alcuna limitazione di deducibilità.

Pertanto gli interessi passivi impliciti derivanti da operazioni di natura commerciale, al pari degli interessi esplicitati in bilancio, secondo i corretti principi contabili, qualora derivanti da rapporti diversi da quelli aventi causa finanziaria, sono interamente deducibili se dotati del requisito dell'inerenza allo svolgimento delle attività di impresa.

Infine si precisa che gli interessi attivi derivanti dai medesimi rapporti assumono rilevanza sempre ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 96 (sia se di natura finanziaria che di natura commerciale).

1.3.3 Altri ipotesi di esclusione

Dalle disposizione dell'articolo 96 del TUIR sono esclusi inoltre i seguenti oneri finanziari:

- Interessi di funzionamento di cui all'articolo 90 c. 2 (che sono sempre non deducibili);
- Interessi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (si tratta della specifica agevolazione riconosciuta alle Immobiliari di gestione e con riferimento ai finanziamenti garantiti da ipoteca sull'immobile (abitativo o strumentale) oggetto di locazione (cir. 37/E 2009)).

La circolare 47/E del 2008 ha contemplato tra gli interessi passivi non attratti dalle disposizioni di cui all'articolo 96, anche gli interessi relativi ai finanziamenti contratti per l'acquisizione delle auto di cui all'articolo 164 del TUIR.

Pertanto, gli interessi passivi sostenuti a servizio di finanziamenti contratti relativamente ai veicoli in questione potranno essere:

- *interamente dedotti, se relativi ai mezzi di trasporto di cui al comma 1, lettera a) , nn. 1) e 2), dell'articolo 164 del TUIR (i.e. veicoli, destinati ad essere utilizzati*

esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o, rispettivamente, adibiti ad uso pubblico);

- dedotti nella misura del 40 per cento del loro ammontare (80 per cento qualora utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio) se riferibili ai mezzi di trasporto richiamati nel comma 1, lettera b) , dell'articolo 164 del TUIR [i.e. veicoli a motore il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)];

- dedotti nella misura del 90 per cento se sostenuti relativamente a mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta [comma 1, lettera b bis), dell'articolo 164 del TUIR].

1.3.4 Interessi passivi Impliciti nei Contratti di leasing

Il comma 7 dell'articolo 102 del TUIR prevede che la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti stabiliti nelle tabelle ministeriali (con l'eccezione per i beni immobili). L'ultimo periodo del comma 7 del medesimo articolo, prevede che gli interessi impliciti siano deducibili ai sensi dell'articolo 96 del TUIR.

L'articolo 96 del TUIR al comma 3, per individuare gli interessi passivi, richiama, tra gli altri, gli interessi impliciti nei contratti di leasing, senza però operare un esatto riferimento ai contratti di leasing di cui al comma 7 dell'articolo 102.

Pertanto, per interpretazione logico e sistematica si potrebbe concludere che la deducibilità dei costi inerenti le operazioni di leasing siano soggette al seguente specifico trattamento:

- La deducibilità dei canoni leasing in linea capitale è soggetta alle limitazione afferenti la durata del contratto;
- Gli interessi impliciti, che dovranno essere “esplicitati” per estrazione dai canoni leasing, sono deducibili a prescindere dalla durata, ai sensi dell’articolo 96.

Il limite posto dal comma 7 dell’articolo 102, circa la durata dei contratti, trova la ratio nell’evitare che il contribuente possa anticipare, temporalmente, la deduzione dei costi dei beni ammortizzabili rispetto alla durata desumibile dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di ammortamento. Tale ratio non sembra estindibile anche alla parte finanziaria dell’operazione di leasing. Infatti, se così non fosse, si determinerebbe una disugaglianza di trattamento tra le operazioni di leasing e le operazioni di finanziamento ordinarie. Per quest’ultime, il costo dei beni ammortizzabili segue le norme di cui agli artt. 102, 103 e 108 del TUIR, mentre gli interessi relativi al finanziamento sono “sempre” deducibili ai sensi dell’articolo 96. Pertanto, tenuto conto che è parere consolidato dell’amministrazione l’equiparazione con i contratti di finanziamento ordinario, si ritiene che la deducibilità degli interessi impliciti nei contratti di leasing sia sempre da esprimere ai sensi di quanto previsto dall’articolo 96.

1.4 Modalità operativa di deducibilità

L'articolo 96 del TUIR prevede che gli interessi passivi siano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e per la parte eccedente fino a concorrenza del 30% del ROL.

Il ROL è pari alla “differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del c.c.”, aumentato dei seguenti componenti negativi:

- Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali (ivi inclusi gli ammortamenti dei costi pluriennali);
- I canoni di leasing di beni strumentali.

Per il periodo di imposta 2009 il limite di deducibilità è elevato per un importo pari ad **€ 5.000,00**.

Tale importo di € 5.000,00 costituisce un vera franchigia di deducibilità.

Per quanto sopra la deducibilità degli interessi passivi dovrà essere espressa secondo la seguente procedura:

- A. Determinazione dell'Importo degli interessi passivi ed oneri finanziari di cui all'art. 96 del TUIR;
- B. L'importo di cui sopra è deducibile fino a concorrenza dei seguenti elementi:
 - a. Interessi attivi e proventi assimilati;

- b. Per la Parte eccedente:
 - i. Franchigia € 5.000,00 (per l'anno 2009);
- c. Ulteriore parte eccedente:
 - i. 30% ROL.

La circolare 19/E inoltre precisa che per i primi due periodi di applicazione, eventuali eccedenze dei limiti di deducibilità (Franchigia o 30% del ROL) non sono riportabili in avanti negli esercizi successivi.

1.5 Riporto del ROL Eccedente

A partire da terzo anno di applicazione (anno 2010), il ROL non utilizzato è riportabile in aumento del ROL negli esercizi successivi.

L'amministrazione ha, in merito, espresso un'importante osservazione.

Il contribuente nella dinamica del riporto del ROL non potrà a sua descrizione decidere se utilizzarlo o rinviarlo ad ulteriori esercizi.

In sostanza il ROL, non interamente utilizzato in un periodo di imposta, sarà rinviabile a quelli successivi senza limiti di tempo, ma qualora il contribuente nei periodi di imposta successivi non lo impieghi nella deduzione degli interessi passivi che risultino eccedenti gli attivi, tale quoziente è perso definitivamente.

Il riporto del ROL in sostanza risulta consentito solo nelle seguenti ipotesi:

- Assenza di interessi passivi netti (di periodo o pregressi) da compensare;
- Importo degli interessi passivi netti (di periodo o pregressi) inferiore alla disponibilità del ROL (di periodo o di periodi precedenti).

Il ROL riportato in avanti dovrà quindi essere utilizzato in compensazione alla prima occasione utile, cioè nel primo periodo di imposta in cui gli interessi passivi risultino superiori a quelli attivi.

In estrema pratica, il ROL eccedente riportabile in avanti dovrà essere sommato al ROL del periodo e, insieme a questo, assorbito fino a concorrenza dell'importo degli interessi passivi netti.

1.6 Riporto degli interessi passivi netti indeducibili

Il comma 4 dell'articolo 96, prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati che non abbiano trovato deducibilità in un determinato esercizio siano rinviabile in deducibilità agli esercizi successivi senza limiti di tempo.

La disposizioni di cui sopra opera già a decorrere dal periodo di imposta 2008.

Gli interessi non dedotti in un determinato periodo di imposta potranno essere dedotti nei successivi ma nel limite del 30% del ROL disponibile ed utilizzabile nell'esercizio di competenza.

Infatti gli interessi passivi, rinviati in deduzione, non dovranno essere sommati a quelli degli esercizi successivi per poi procedere alla meccanica di deducibilità, ma

2 La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF

Per i soggetti no IRES la deducibilità degli interessi passivi è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 61 TUIR che in sostanza non prevedono alcuna limitazione se non in presenza di ricavi e proventi Esenti.

In pratica per i soggetti IRPEF non trovano applicazione le disposizioni limitative di cui all'articolo 96.

Per tali soggetti la deducibilità degli oneri finanziari è ammessa nella proporzione tra l'ammontare di ricavi imponibili o esclusi e l'ammontare di ricavi imponibili o esclusi più i ricavi esenti.

Pertanto, come sopra detto, solo la presenza dei ricavi esenti potrà essere causa di indeducibilità degli interessi passivi (Es. quota plusvalenze intassabili per regime pex).

L'articolo 61 del TUIR si applica, a tutti i soggetti IRPEF che conseguono redditi d'impresa, ed in particolare a:

- imprenditori individuali;
- imprese familiari;
- imprese coniugali;
- società in nome collettivo e società ad esse equiparate;
- società in accomandita semplice.

14 giugno 2010

Mario Agostinelli